



COMUNE DI ACATE

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. 229 del Reg. data 05 DIC. 2024

OGGETTO: Costituzione del Gruppo Amministrazione Pubblica per bilancio consolidato alla data del 31.12.2023 – perimetro di consolidamento.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 15,40 e segg., in video videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

	P	A	
1 FIDONE GIOVANNI FRANCESCO	X		Sindaco <u>PARRONTO</u>
2 CIRIACONO GIANFRANCO	X		V. Sindaco - Assessore
3 RAFFO GIUSEPPE	X		Assessore <u>PARRONTO</u>
4 BEVILACQUA MATILDE	X		Assessore
5 LANTINO DAFNE	X		Assessore
6 GALLO DANIELE	X		Assessore
TOTALE	6		

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giampiero Bella. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
- aggiunte/integrazioni (1)
.....
- modifiche/sostituzioni (1)
.....
- con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Costituzione del Gruppo Amministrazione Pubblica per bilancio consolidato alla data del 31.12.2023 – perimetro di consolidamento.

Proponente: Il Sindaco / L'Assessore al ramo



redig. Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari
e del Personale
(Dott. Gruppo Nisi)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dettando i principi contabili generali ed applicativi per le Regioni, Province e Comuni, nonché le disposizioni per l'armonizzazione dei loro sistemi contabili, ha previsto all'art. 11 comma 1, l'adozione da parte di tali amministrazioni di nuovi comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;
- ai sensi dell'art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, con lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 151, comma 8, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Dato atto che il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopporre alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Evidenziato inoltre che:

- Il bilancio consolidato del "gruppo di un'amministrazione pubblica" è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e approvato entro il 30 settembre
- il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definita dal decreto;
- è predisposto in attuazione degli articoli dall' 11 bis all'11 quinquies del D.lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile 4/4;

Visto l'art. 147, del D.lgs. 267/2000 che al comma 4 detta i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, stabilendo che i risultati complessivi della gestione siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Dato atto che, ai sensi degli art. 11 ter, quater e quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo amministrazione Pubblica":

1. Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall' art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all' indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall' articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. Le società controllate dall' amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull' assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015- 2018, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
5. Le società partecipate dall' amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalla società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all' esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Rilevato che:

- Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta;
- Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - Totale dell'attivo,

- Patrimonio netto,
- Totale dei ricavi caratteristici.
 - In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.
 - Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.
 - La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.
 - Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.
 - Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
 - La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".
 - Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".
 - In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto¹, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Precisato che la vigente normativa prevede che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Dato atto che il Comune di Acate in base a quanto indicato nel sopra richiamato principio contabile ha verificato:

- l'esistenza di enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, come indicati nel D.Lgs. 118/2011, tenendo conto dei vincoli di controllo "di diritto", di "fatto" e "contrattuali" che lo legano a tali organismi;
- gli enti da ricomprendere nell'area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali detiene una partecipazione

irrelevante;

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Acate secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. Il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società:

SOCIETA'	% PARTECIPA Z. COMUNE AL 31.12.2023	COMPONEN TE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIO NE IN PERIMET RO CONSOLI D. (SI/NO)	CONSIDERAZI ONI DI RILEVANZA AL 31.12.2023
SO.SVI. SRL	1,00	SI	NO	IRRILEVANTE
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2,60	SI	SI	RILEVANTE
S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 – RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2,58	SI	NO	IRRILEVANTE
SO.GE.VI. S.R.L.	10,68	SI	NO	IRRILEVANTE
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA UNICITA' GOLFO DI GELA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1,00	SI	NO	IRRILEVANTE
A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA	3,11 %	SI	SI	RILEVANTE
IBLEA ACQUE S.P.A	3,35 %	SI	SI	RILEVANTE

Preso atto che l'art. 11 quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, ed il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del medesimo D.Lgs., prevedono in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015- 2018, che per società partecipata da una regione o da un ente locale, si deve intendere la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, e che, solo a decorrere dal 2019 con riferimento all' esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l' ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Acate, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio

2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale N. 45 del 20/11/2024 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

VOCE	DATI DEL COMUNE	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA
TOT. ATTIVO	35.210.457,71	1.056.313,73
TOT. PATR. NETTO	16.266.432,22	487.992,97
TOT. RICAVI CARATTER.	8.794.579,18	263.837,37

Tenuto conto che per *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* le società SO.SVI. SRL - S.R.R. A.T.O. 7 - SO.GE.VI. S.R.L. – GAL GELA;

Esaminati i bilanci di esercizio riferiti all' anno 2023 delle partecipate;

Constatato che la rilevanza del:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- Totale dei ricavi caratteristici,

mostra la seguente incidenza:

PARAMETRI	COMUNE	ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	NOTE
TOT. ATTIVO	1.056.313,73	23.8862.422	RILEVANTE
TOT. PATR. NETTO	487.992,97	173.338	IRRILEVANTE
TOT. RICAVI CAR.	263.837,37	600.939	RILEVANTE

PARAMETRI	COMUNE	A.T.I. IDRICO - AMBITO TERRITORIA LE DI RAGUSA	NOTE
TOT. ATTIVO	1.056.313,73	903.544,77	IRRILEVANTE
TOT.PATR.NETTO	487.992,97	471.820,86	IRRILEVANTE
TOT.RICAVI CAR.	263.837,37	395.849,63	RILEVANTE

PARAMETRI	COMUNE	IBLEA ACQUE S.P.A	NOTE
TOT. ATTIVO	1.056.313,73	16.481.266	RILEVANTE
TOT.PATR.NETTO	487.992,97	119.752	IRRILEVANTE
TOT.RICAVI CAR.	263.837,37	17.643.929	RILEVANTE

Rilevato pertanto che nell'anno 2023 le società che rientrano all'interno del perimetro di consolidamento per l'incidenza dei parametri esposti precedentemente ai sensi del par. 3 del principio 4/4 sono ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA - IBLEA ACQUE S.P.A.;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l'elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acate dando atto che tra questi, soltanto i sopra citati gli enti sono ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo;

DELIBERA

- 1) di **approvare**, ai sensi del punto 3.1. del principio contabile all. 4/4 al D. lgs. 118/2011 e per le motivazioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l'elenco degli organismi, enti e società inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acate;

SOCIETA'	% PARTECIPA Z. COMUNE AL 31.12.2023	COMPONEN TE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIO NE IN PERIMET RO CONSOLI D. (SI/NO)	CONSIDERAZI ONI DI RILEVANZA AL 31.12.2023
SO.SVI. SRL	1,00	SI	NO	IRRILEVANTE
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2,60	SI	SI	RILEVANTE
S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 – RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	2,58	SI	NO	IRRILEVANTE
SO.GE.VI. S.R.L.	10,68	SI	NO	IRRILEVANTE
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA UNICITA' GOLFO DI GELA – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1,00	SI	NO	IRRILEVANTE
A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA	3,11 %	SI	SI	RILEVANTE
IBLEA ACQUE S.P.A	3,35 %	SI	SI	RILEVANTE

- 2) **di dare atto** pertanto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza che le società ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA - IBLEA ACQUE S.P.A rientrano tra gli enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato relativo al 2023, ai sensi dell'articolo 11-bis del D.lgs. n. 118/2011:

SOCIETA'	% PARTECIP. COMUNE AL 31.12.2023	COMPONENTE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIONE IN PERIMETRO CONSOLIDAMENTO (SI/NO)	CONSIDERAZIONI DI RILEVANZA AL 31.12.2023
ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	2,60	SI	SI	RILEVANTE
A.T.I. IDRICO – AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA	3,11 %	SI	SI	RILEVANTE
IBLEA ACQUE S.P.A	3,35 %	SI	SI	RILEVANTE

- 3) **di dichiarare** il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione n. 280 del - 5 DIC. 2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari
e del Personale
(Dott. Filippo Nisi)

Li, 05/12/2024




Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari
e del Personale
(Dott. Filippo Nisi)

Li, 05/12/2024



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li, _____

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Generale
(Dot. Giampaolo Bella)

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. _____ del registro in data _____

IL MESSO COMUNALE

Li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data _____ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, _____